

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MUCCI, BARBANTI, ARTINI, SEGONI, RIZZETTO, ROSTELLATO,
TURCO, BALDASSARRE, BECHIS, PRODANI**

Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e altre disposizioni in materia di regime forfetario dei contribuenti minimi e di disciplina tributaria dei lavoratori autonomi

Presentata il 15 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a migliorare il regime forfetario dei contribuenti minimi introdotto dal Governo nell'ultima legge di stabilità (legge n. 190 del 2014). Tale regime, infatti, oltre a essere piuttosto complesso, non sembra essere particolarmente vantaggioso sotto il profilo economico, tanto che il Governo stesso è intervenuto in occasione del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, per prorogare il precedente regime dei minimi, considerato più favorevole.

La proposta di legge è volta quindi a consentire l'accesso al regime per coloro che hanno un fatturato fino a 40.000 euro

l'anno. Sono quindi eliminate le diverse soglie per accedere al regime forfetario a seconda del tipo di attività esercitata e si introduce un coefficiente di redditività unico, pari al 50 per cento, senza distinzione del tipo di attività professionale (articolo 1).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva, uguale per tutte le professioni, è pari al 15 per cento, quindi più alta del 5 per cento del precedente regime, che comunque aveva la caratteristica della limitata durata nel tempo e limiti di accesso in base all'età.

La base imponibile (così come l'ultima proposta del Governo) è costituita dal complesso di tutti i redditi da lavoro.

Si estende il meccanismo di premialità per la fase di *start-up* ai contribuenti di

età inferiore a trentacinque anni, prevedendo un'aliquota pari al 10 per cento [(articolo 1, comma 1, lettera *d*)].

È previsto un regime transitorio per chi supera temporaneamente (per un anno) il limite di reddito di 40.000 euro, vale a dire la possibilità per un anno di mantenere il regime agevolato pagando sull'eccedenza rispetto a 40.000 euro e non oltre il limite di 50.000 euro l'aliquota del 27 per cento.

Al fine di incentivare la formazione continua, le spese per la formazione sono rese deducibili nella misura del 90 per cento (articolo 2).

Sono stabiliti con chiarezza i parametri che definiscono la stabile organizzazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (articolo 3).

Allo scopo di agevolare gli adempimenti tributari per i contribuenti che accedono al regime forfetario, si prevede l'accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata per coloro che effettuano tutti i pagamenti in modo tracciabile ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (articolo 4).

Infine sono previste la *no tax area* per i lavoratori autonomi e la copertura finanziaria del provvedimento (articoli 5 e 6).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al regime forfetario dei contribuenti minimi lavoratori autonomi).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 54 è sostituita dalla seguente:

« a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 40.000 euro; »;

b) il comma 55, è sostituito dal seguente:

« 55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), del presente articolo, per l'accesso al regime non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 »;

c) al primo periodo del comma 64, le parole da: « indicata nell'allegato n. 4 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento »;

d) all'alinea del comma 65, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il contribuente non abbia compiuto trentacinque anni di età ovvero che »;

e) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

« 71-*bis*. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi superiori a 40.000 euro e infe-

riori a 50.000 euro, il contribuente può avvalersi, per una sola annualità, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore a 40.000 euro sia applicata l'aliquota del 27 per cento ».

2. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

ART. 2.

(Aumento della deduzione per le spese di formazione).

1. Al quarto periodo del comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

ART. 3.

(Definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Il requisito dell'autonoma organizzazione si considera soddisfatto allorché il soggetto passivo, per lo svolgimento della sua attività, congiuntamente:

a) si avvale di uno o più collaboratori;

b) dispone di locali destinati all'attività economica;

c) ha acquistato negli ultimi tre anni beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro ».

ART. 4.

(Dichiarazione precompilata).

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti che usufruiscono del regime forfetario e che effettuano tutti i pagamenti in modo tracciabile ai sensi delle disposizioni vigenti possono accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

ART. 5.

(No tax area lavoratori autonomi).

1. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di altre detrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 1.104 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.840 euro » e le parole: « 4.800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8.000 euro »;

b) alla lettera b), le parole: « 4.800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8.000 euro ».

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui alla nota integrativa al bilancio di previsione dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0032610